



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione

Le norme: esame di stato e certificazione delle competenze

Gisella Langé

Milano, 15 marzo 2019



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Punti da trattare

1. La nuova valutazione
2. La certificazione delle competenze
3. L'esame di stato

1. La nuova valutazione

La normativa di riferimento

- ❑ **LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- ❑ **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- ❑ **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- ❑ **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- ❑ **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- ❑ **NOTA MIUR 9 FEBBRAIO 2018, n 312:** Linee guida per la valutazione e certificazione delle competenze.
- ❑ **NOTA MIUR 9 MAGGIO 2018, n. 7885** Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.

Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (art. 26 D. Lgs. 62/17)

Finalità generale della valutazione nel d. Lgs. 62/17

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni **delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione**, ha essenzialmente **finalità formativa**, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è finalizzata al **miglioramento**

- ✓ **degli apprendimenti**
- ✓ **dell'offerta formativa**
- ✓ **del servizio scolastico**
- ✓ **delle professionalità**

Finalità della valutazione degli apprendimenti nel d. Lgs. 62/17

La valutazione ha per oggetto **il processo e i risultati di apprendimento degli alunni** delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Le finalità della valutazione rispetto agli apprendimenti

- ✓ **formativa ed educativa**
- ✓ **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo**
- ✓ **documenta lo sviluppo dell'identità personale**
- ✓ **promuove l'autovalutazione**

il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.) **CM 1865/17**

Rif. Art. 1 D.Lgs. 62/17

Oggetto e finalità della valutazione

Oggetto:

- **processo formativo**
- **risultati di apprendimento**

Votazioni in
decimi
Giudizio
descrittivo

indicano
→ differenti livelli
di apprendimento

Rif. Art. 2 D. Lgs. 62/17

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli

E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale,
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e
inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

2. La certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è rilasciata al **termine della classe quinta di scuola primaria** e al **termine del primo ciclo di istruzione** agli alunni che superano l'esame di Stato.

La certificazione è **redatta durante lo scrutinio finale** dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI - D.M. 742/17

Art. 3 per la scuola primaria

Art. 4 per la scuola secondaria di I ciclo, integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Il modello è integrato anche da un'ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per **gli alunni con disabilità**, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da **una nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Rif. Artt. 1 e 9 D.Lgs. 62/17 D.M. 742/17

LINEE GUIDA

PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

NOTA MIUR 9 FEBBRAIO 2018, n 312:

Linee guida per la valutazione e certificazione delle
competenze.

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gisella Langé 2019

TRE COLONNE

1 Competenze chiave europee

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(dal settembre 2019: adeguamento alla nuova Raccomandazione del 22 maggio 2018)

2 Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

Dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.

3 Livello

**NULLA CAMBIA per la
certificazione delle
competenze...**

**previste modifiche a
partire dal settembre
2019**

3. L'esame di stato

Il nuovo esame di stato dal 2018

Le Indicazioni nazionali del primo ciclo (2012) hanno individuato il profilo in uscita degli alunni ed i traguardi finali per le singole discipline, ma è con il **DM 741 del 2017** che viene definito il ruolo assegnato all'esame. Esso **“è finalizzato a verificare (con il ritorno degli indicatori decimali) le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite al termine del primo ciclo dell'istruzione, mantenendo la funzione orientativa.”**

Per arrivare a tale momento però è necessario sottostare ad una procedura di ammissione oltre alla frequenza dei 3/4 del monte ore previsto, a non essere incorsi in sanzioni disciplinari che ne prevedano l'esclusione, ad aver partecipato alle prove nazionali INVALSI. Il voto di ammissione concorre all'esito finale.

Commissione d'esame 1

- Una **commissione** d'esame presso ogni istituzione scolastica.
- Una **sottocommissione** per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente coordinatore.
- I **lavori** della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.
- Eventuali **sostituzioni** sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
- Le **funzioni di Presidente** sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ~~appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.~~
- Per ogni **istituzione scolastica paritaria** svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.
- Il **calendario delle operazioni d'esame** (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche e comunicato al collegio.

.Le **funzioni di Presidente** sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ~~appartenente al ruolo della scuola secondaria~~, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

CAMBIATO da

Decreto del Ministro n. 183 del 5 marzo 2019 sui criteri di nomina del commissari degli esami di Stato del secondo ciclo

intervenendo sul DM 741/2017 e sul medesimo D.lgs. 62/2017

Articolo 5

Modificazioni al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741

I. Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente:

«In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell 'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»

Articolo 3

Elenco regionale dei presidenti di commissione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito **l'elenco regionale dei presidenti di commissione**

.....

4. Possono presentare istanza di inserimento nell' elenco regionale:

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di Istruzione;

.....

Commissione d'esame 2

- I **candidati privatisti sono assegnati** alle singole sottocommissioni dalla commissione.
- La commissione individua gli **eventuali strumenti** che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
- Nella riunione preliminare sono definiti gli **aspetti organizzativi**: durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.
- Le **tracce delle prove** sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
- E' competenza della Commissione di esame **valutare la necessità di prove differenziate** in ragione del PEI dell'alunno concordato con il consiglio di classe e con la famiglia.
- E' competenza della sottocommissione **predisporre le prove differenziate.**

Rif. Art. 8 D.Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI

art. 8 del Decreto Legislativo n.62 del 2017 Svolgimento ed esito esame di Stato

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e valutazione

art. 5 D.M. n.741 Riunione preliminare e calendario delle operazioni

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame (...) e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove.

Nota MIUR prot. 7885 del 9 maggio 2018

Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione. **Chiarimenti.**

- Prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera
- Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)
- Funzionamento della Commissione

Prossimamente...

Gisella Langé 2019

in preparazione Nota

della Direzione Generale per gli Ordinamenti e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione

su alcuni punti inerenti:

- Presidenti delle Commissioni**
- Strumenti compensativi BES**
- Certificazione competenze**

.....

Komapsumnida
 Tingki
 unalchesh
 Mersi
 Medawasse
 Wabejia
Shukuria
 Paldies
 Hatur
 aniha
 Maake
 Denkaija
 Aguyje
 Spassibo
 Fakraue
 Spassibo
 Ekhmet
Mehrbani
 Nenachalhya
bolziin
 Sarco
 hui
Tashakkur
 Makelai
 Banika Yuspagaratam
 Mimnonchar Atto
 Gaefho
YOU
 Matieka
 Tavtapuch
 ekoju
Gracias
 Sikomo
Arigato
 Yachanyelay
 Efcharisto
 Gui
Thank
 Merastawhy
 Dhanysbaad
 Chaltu
 nuhun
Biyann
 Snachalhuya
Grazie
Juspaxar
Gracias
Merci
Shukria
Gracias
Arigato
Mehrbani
bolziin
Shukuria
Tashakkur
YOU
Thank
Gracias
Merci
Shukria
Gracias
Arigato
Mehrbani
bolziin
Shukuria
Tashakkur

gisella.lange@istruzione.it